



Istituto Nazionale Previdenza Sociale

**AVVISO DI ACCREDITAMENTO
PER LA PREVENZIONE E DIAGNOSI
PRECOCE DI PATOLOGIE
CARDIOVASCOLARI**

*Contributo a copertura totale dei costi di
effettuazione presso strutture convenzionate*

Anno 2022

Indice

Premessa

- Art. 1 Oggetto dell'avviso
- Art. 2 Soggetti ammessi alla procedura
- Art. 3 Requisiti di ammissione alla procedura
- Art. 4 Prestazioni oggetto dell'accREDITamento
- Art. 5 AccredITamento
- Art. 6 Modalità e tempi della procedura
- Art. 7 Istruttoria e pubblicazione elenco operatori accREDITati
- Art. 8 Fatturazione e modalità di pagamento
- Art. 9 Verifiche e controlli
- Art. 10 Penali
- Art. 11 Responsabile del procedimento
- Art. 12 Ricorsi
- Art. 13 Note informative

PREMESSA

Ai sensi e per gli effetti del DM 463/98, l'INPS ha tra i propri compiti istituzionali l'erogazione di prestazioni sociali in favore dei dipendenti e dei pensionati pubblici iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, tra cui rientrano le prestazioni a tutela della salute. In tale ambito è stato istituito un progetto sperimentale biennale di prevenzione sanitaria delle malattie cardiovascolari che, in base a quanto pubblicato sul portale del Ministero della salute, costituiscono la prima causa di morte nella popolazione italiana.

Il progetto si pone l'obiettivo di sensibilizzare gli iscritti nei confronti di uno stile di vita sano e di identificare i fattori di rischio cardiovascolare e il loro trattamento con riduzione della morbilità e mortalità per cardiovasculopatie.

A seguito di bando rivolto ai potenziali utenti interessati ad usufruire della prestazione per l'anno 2022, gli utenti iscritti, senza alcun limite di età anagrafica, potranno presentare domanda **a decorrere dalle ore 12.00 del 6 giugno 2022 fino alle ore 12.00 del 5 giugno 2023**. Le domande idonee verranno accolte in ordine cronologico di presentazione entro il limite della disponibilità delle risorse stanziare nel Bilancio. Anche gli utenti che hanno usufruito e che si avvarranno dello screening oncologico dell'INPS durante gli anni 2021 e 2022 potranno presentare domanda per la nuova tipologia di prestazione oggetto del presente Avviso. Al beneficiario risultato assegnatario verrà attribuito un voucher con il quale potrà recarsi presso uno dei centri accreditati dall'Istituto per ricevere la prestazione.

La struttura accreditata dovrà inserire il voucher sulla apposita piattaforma informatica all'atto della prenotazione e ne effettuerà contestualmente la validazione. All'esito positivo della validazione, lo screening potrà essere eseguito. Qualora la struttura esecutrice, valutati gli esiti degli accertamenti della prestazione base descritta nel presente Avviso, referti la presenza di un profilo predittivo di rischio più elevato, l'utente avrà la possibilità, con il medesimo voucher, di sottoporsi gratuitamente ad una visita cardiologica per l'individuazione di eventuali necessari approfondimenti diagnostici e dell'eventuale trattamento diagnostico. I risultati degli screening eseguiti saranno oggetto di indagine statistica e scientifica. Pertanto, la procedura di accreditamento postula l'impegno di trasmettere all'Istituto le risultanze degli screening eseguiti in forma aggregata ed anonima, nonché nel rispetto della vigente normativa in tema di Privacy.

Articolo 1 – Oggetto dell’avviso

1. In coerenza con quanto indicato in premessa, l’Istituto intende procedere all’individuazione e all’accreditamento di operatori specializzati in campo sanitario, provvisti delle strumentazioni e del personale medico specializzato per l’espletamento delle prestazioni oggetto del presente avviso.

Articolo 2 – Soggetti ammessi alla procedura

1. Sono ammesse alla procedura di accreditamento tutte le strutture operanti in campo sanitario (centri medici, ambulatori polispecialistici, laboratori di analisi), anche in forma aggregata, che siano provvisti delle strumentazioni e del personale medico specializzato per l’espletamento, all’interno della singola struttura, di tutte le prestazioni di cui all’art. 4.

Articolo 3 – Requisiti di ammissione alla procedura

1. Alla data di presentazione della domanda di accreditamento il richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) autorizzazione allo svolgimento dell’attività sanitaria rilasciata secondo le vigenti norme nazionali e/o regionali;
 - b) iscrizione presso il Repertorio Economico Amministrativo tenuto dalla CCIAA competente per le specifiche attività oggetto della proposta di accreditamento;
 - c) regolarità ai sensi dell’art. 37 del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010, convertito con legge 30 luglio 2010 n. 122 e relative disposizioni di attuazione di cui al D.M. del 14 dicembre 2010, in tema di antiriciclaggio;
 - d) non essere azienda o società sottoposta a sequestro o confisca ai sensi dell’articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, affidata ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario; oppure, essere azienda o società sottoposta a sequestro o confisca ai sensi dell’articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, ed affidata ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, indicando numero e anno del provvedimento di sequestro o di confisca, giudice emittente, natura del provvedimento, nominativo del custode o dell’amministratore giudiziario o finanziario (da indicare obbligatoriamente nelle note della procedura di richiesta di accreditamento);

- e) non essere in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, e non avere pendenti nei propri confronti procedimenti volti alla dichiarazione di tali stati;
- f) assenza di procedimenti pendenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della L. 1423 del 27 dicembre 1956, o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della L. 575 del 31 maggio 1965, nei confronti del titolare dell'impresa o del direttore sanitario, se si tratta di impresa individuale; nei confronti dei soci o del direttore sanitario, se si tratta di società in nome collettivo; nei confronti dei soci accomandatari o del direttore sanitario, se si tratta di società in accomandita semplice; nei confronti dei propri amministratori muniti di potere di rappresentanza, del proprio direttore sanitario, del socio unico (persona fisica) ovvero del socio di maggioranza (persona fisica) per le società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;
- g) assenza di sentenze di condanna passate in giudicato, oppure decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per tutti i reati di cui all'art.80, comma 1 del D.Lgs n. 50/2016 nei confronti del titolare dell'impresa o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; nei confronti dei soci o del direttore sanitario, se si tratta di società in nome collettivo; nei confronti dei soci accomandatari o del direttore sanitario, se si tratta di società in accomandita semplice; nei confronti dei propri amministratori muniti di potere di rappresentanza, del proprio direttore sanitario, del socio unico (persona fisica) ovvero del socio di maggioranza (persona fisica) per le società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;
- h) insussistenza di condanne a carico del titolare dell'impresa o del direttore sanitario, se si tratta di impresa individuale; a carico dei soci o del direttore sanitario, se si tratta di società in nome collettivo; a carico dei soci accomandatari o del direttore sanitario, se si tratta di società in accomandita semplice; a carico dei propri amministratori muniti di potere di rappresentanza del proprio direttore sanitario, del socio unico (persona fisica) e del socio di maggioranza (persona fisica) in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società, per le quali i medesimi abbiano beneficiato della non menzione;
- i) regolarità contributiva (DURC online in corso di validità per tutte le sedi operative nazionali del fornitore del servizio);
- j) regolarità rispetto alla normativa antimafia;

- k) non aver commesso violazioni gravi, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
 - l) non aver commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana;
 - m) non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana.
2. Nel caso in cui il soggetto proponente abbia nella propria disponibilità una pluralità di strutture, può chiederne l'accreditamento e, per ogni struttura esecutrice eventualmente indicata nella domanda, deve indicare il Direttore Sanitario, il quale deve essere in possesso dei requisiti e nominato con le modalità previste dalla normativa della Regione di appartenenza.
 3. Tutti i requisiti di cui al comma 1 debbono essere oggetto di autodichiarazione, ex D.P.R. n. 45 del 2000, in linea con le previsioni di cui al successivo art. 6, punto 3.
 4. I soggetti proponenti dichiarano di essere consapevoli che è facoltà dell'Istituto procedere in qualsiasi momento alla verifica della veridicità delle autodichiarazioni ex DPR 445/2000.
 5. In caso di dichiarazioni mendaci troveranno applicazione le sanzioni previste dall'art. 76 della normativa di cui al comma precedente.
 6. Il mancato possesso di uno solo dei requisiti indicati al comma 1 del presente articolo, determinerà l'esclusione dalla procedura di accreditamento.

Articolo 4 – Prestazioni oggetto dell'accreditamento

1. Il progetto prevede l'individuazione precoce di fattori di rischio nonché dell'assetto cardiovascolare degli iscritti in servizio o in quiescenza alla Gestione Unitaria.
2. Le prestazioni devono essere eseguite secondo il protocollo sanitario riportato in tabella e vengono suddivise tra la "Prestazione base" e l'eventuale "Approfondimento diagnostico".

PRESTAZIONE BASE	Protocollo sanitario
	a) Visita cardiologica con inserimento di dati anagrafici ed anamnestici di base. b) Misurazione della pressione arteriosa, altezza e peso. c) Elettrocardiogramma, effettuato tramite

	<p>elettrocardiografo digitale con 12 tracce.</p> <p>d) Analisi del sangue, con i seguenti analiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> o Calcio [S] o Cloro [S] o Potassio sierico [S] o Sodio sierico [S] o Magnesio sierico [S] o Creatininemia [S] o Colesterolo totale [S] o Colesterolo LDL sierico [S] Determinazione diretta o Colesterolo HDL sierico [S] o Aspartato aminotransferasi (AST)(GOT) sierica [S] o Alanina aminotransferasi (ALT)(GPT) sierica [S] o LDH-Latticodeidrogenasi sierica [S] o Emocromo o BNP o TSH o Hb glicosilata o Fibrinogeno <p>e) Refertazione e comunicazione dei risultati anche via mail, anche in caso di "basso rischio", e segnalazione dell'eventuale necessità di approfondimento diagnostico nei casi pervisti alla lettera f).</p>
<p>APPROFONDIMENTO DIAGNOSTICO</p>	<p>f) Visita cardiologica nei casi in cui vengano evidenziati profili predittivi di "alto rischio" ai fini dell'individuazione del relativo trattamento diagnostico.</p>

3. Il rimborso massimo ammissibile ammonta ad € 120,00 per la prestazione base descritta dalla lettera a) alla lettera e) del presente articolo. Nel caso in cui la prestazione sia estesa anche alla lettera f), il rimborso massimo ammissibile ammonta ad € 180,00.
4. Il richiedente la prestazione di screening dichiarato vincitore riceve un voucher spendibile presso qualsiasi struttura accreditata.

5. Il voucher, da esibire in sede di prenotazione, ha una validità di **90 giorni** dalla data della comunicazione in area riservata della disponibilità del voucher. Ai sensi del presente Convenzionamento, il tempo di attesa massimo dalla data di prenotazione dell'utente, per non incorrere nelle penali previste al successivo art. 10, comma 3, non deve superare il termine di 20 giorni lavorativi.
6. Il referto medico, oltre a restituire i risultati entro sette giorni dell'esame strumentale e dei risultati delle analisi cliniche, deve dare eventuali indicazioni in ordine alle necessità di ulteriore approfondimento diagnostico mediante visita cardiologica nei casi in cui si individuino profili di "alto rischio" (lettera f).
7. La necessità dell'eventuale ulteriore approfondimento diagnostico di cui alla lettera f) del presente articolo deve essere valorizzata in procedura a cura della struttura esecutrice come descritto al successivo art.7.
8. L'appuntamento per la visita cardiologica nel caso di cui alla lettera f) deve essere fissato entro un termine ragionevole non superiore a 10 gg lavorativi rispetto alla data della refertazione della prestazione base.

Articolo 5 – Accreditemento

1. I soggetti proponenti, in possesso dei requisiti di cui ai precedenti artt. 2 e 4, verranno inclusi nell'elenco delle strutture accreditate che verrà pubblicato sul sito istituzionale e su idonei veicoli di informazione al pubblico.
2. I soggetti già accreditati con l'Istituto per l'esecuzione delle prestazioni di prevenzione delle malattie oncologiche in possesso dei requisiti previsti per le prestazioni oggetto del presente Avviso che intendessero aderire al Bando potranno trasmettere sin dalla pubblicazione del presente avviso la richiesta via PEC all'indirizzo dc.creditowelfarestrutture sociali@postacert.inps.gov.it autocertificando il possesso dei relativi requisiti. Le suddette strutture, previo accertamento della conformità, verranno incluse nell'elenco on line di cui all'art. 7, punto 5.
3. La struttura accreditata si impegna sin da subito a comunicare all'INPS in forma anonima e nel rispetto della normativa Privacy gli esiti degli screening eseguiti. La tempistica e le modalità di trasmissione delle suddette evidenze costituiranno oggetto di apposita informativa.

Articolo 6 - Modalità e tempi della procedura

1. Le proposte di accreditamento per le prestazioni oggetto del presente avviso dovranno essere presentate, esclusivamente e a pena di irricevibilità, per via telematica **a decorrere dalle ore 12.00 del 4 luglio 2022** accedendo dalla home page del sito internet istituzionale www.inps.it.
2. Per procedere all'accREDITamento:

- selezionare l'opzione "Prestazioni e servizi>Servizi";
 - impostare il criterio di ricerca "Testo libero" con il testo "Prevenzione cardiovasculopatie";
 - selezionare il servizio "Procedura di accreditamento Società Fornitrici Verifica e Riscatto Voucher";
 - procedere con l'inserimento delle credenziali di accesso.
3. Il primo accesso dovrà essere effettuato dal legale rappresentante dell'azienda; dopo l'inserimento di codice fiscale e SPID (o altre credenziali di accesso) sarà visualizzato il modulo da compilare, in cui andranno riportati tutti i dati identificativi del soggetto richiedente.
 4. Il legale rappresentante dovrà rendere la seguente dichiarazione: "Il rappresentante legale della struttura proponente con la presente chiede di aderire al Progetto per l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Avviso "Prevenzione cardiovasculopatie" nelle modalità ivi disciplinate".
 5. Il legale rappresentante deve, altresì, dichiarare che:
 - a) In caso di pluralità di strutture esecutrici "ciascun soggetto esecutore è in possesso della capacità di svolgimento dell'intero pacchetto delle prestazioni di cui all'articolo 4 dell'Avviso di convenzionamento con relativa visita specialistica e valutazione del referto ed accetta le condizioni economiche ivi indicate".
 - b) Il rappresentante legale dichiara di "impegnarsi a trasmettere al soggetto aggregatore in forma anonima le risultanze dello screening secondo la tempistica e le modalità indicate all'art. 8 dell'avviso di accreditamento".
 - c) Il rappresentante legale dichiara che "la struttura è in possesso dei requisiti previsti agli Artt. 2 e 3 dell'avviso di accreditamento e di essere a conoscenza che la mancanza di uno solo dei requisiti determinerà l'esclusione dalla procedura di accreditamento".
 - d) Il rappresentante legale dichiara che "ciascuna delle strutture esecutrici è in possesso dell'autorizzazione prevista dalla normativa nazionale e regionale di riferimento per l'esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie";
 - e) Il rappresentante legale dichiara che "il direttore sanitario di ciascuna delle strutture esecutrici è in possesso dell'autorizzazione.
 6. Il legale rappresentante, accedendo alla procedura, sarà tenuto ad autocertificare, contrassegnandoli con un segno di spunta, il possesso di tutti i requisiti di cui agli artt. 2 e 3 del presente avviso, con assunzione di ogni responsabilità civile e penale in relazione alla veridicità delle stesse.
 7. Il legale rappresentante dichiara altresì, contrassegnando l'elenco con un segno di spunta, che le strutture presentate sono conformi ai requisiti minimi di cui agli artt. 2 e 3 del presente Avviso.
 8. L'accesso successivo potrà essere delegato ad altro operatore: nel campo dedicato dovranno essere indicate tutte le strutture esecutrici disponibili, la loro ubicazione geografica e il loro codice fiscale.

9. Il rappresentante legale e i soggetti delegati ad operare in procedura devono preventivamente presentare la richiesta di abilitazione ai servizi telematici (Mod RA013) indirizzata alla Direzione Regionale/Direzione di Coordinamento metropolitano di competenza.
10. Tutti i campi devono obbligatoriamente essere compilati.
11. Ciascuna struttura verrà contrassegnata da un codice.

Articolo 7 - Istruttoria e pubblicazione elenco operatori accreditati

1. Le proposte di accreditamento, presentate con le modalità descritte nel precedente articolo, saranno istruite dalla Direzione centrale Credito, Welfare e Strutture sociali, che verificherà la sussistenza dei requisiti di cui al presente Avviso.
2. Qualora il richiedente ometta di compilare, contrassegnare e/o allegare quanto richiesto la proposta sarà respinta.
3. La Direzione centrale Credito, Welfare e Strutture sociali si riserva la facoltà di acquisire eventuali chiarimenti e/o integrazioni, mediante la stessa procedura informatica oppure all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di accreditamento.
4. Qualora i soggetti richiedenti non forniscano, con le stesse modalità di trasmissione di cui al comma precedente, i chiarimenti e le integrazioni richieste entro il termine di 3 gg. lavorativi dal ricevimento della richiesta, l'istanza di accreditamento sarà definitivamente respinta.
5. Al termine dell'istruttoria, le strutture risultate conformi alle caratteristiche richieste saranno inserite in un apposito elenco on line, fruibile dal Portale Istituzionale nella specifica sezione dedicata al presente Avviso.
6. L'elenco sarà articolato per Regione e provincia.
7. I beneficiari riceveranno un voucher, provvisto di QR CODE, che dovranno presentare alla struttura prescelta per la somministrazione del pacchetto oggetto del presente avviso. La struttura accreditata procederà alla validazione del voucher in via telematica e, all'esito positivo, potrà procedere allo screening. In caso di "alto rischio", in esito ai risultati della "prestazione base", il centro accreditato segnalerà in procedura la necessità dell'espletamento di un approfondimento diagnostico mediante visita cardiologica il cui costo, entro i limiti indicati all'articolo 4, comma 2, sarà a carico dell'INPS.

Articolo 8 – Fatturazione e modalità di pagamento

1. All'atto dell'inserimento dei dati identificativi del soggetto proponente, il rappresentante legale dovrà indicare nell'apposito campo il codice IBAN sul quale andranno accreditati i pagamenti delle prestazioni.
2. Nel caso in cui il soggetto proponente dia la disponibilità di una pluralità di strutture, il pagamento avverrà comunque, solo sull'IBAN del soggetto proponente indicato nell'anagrafica. Nel caso in cui le

- strutture disponibili abbiano una contabilità separata dal soggetto principale che si vuole mantenere distinta, ciascuna struttura facente parte del gruppo dovrà procedere individualmente all'accreditamento.
3. I soggetti accreditati, ai fini del pagamento delle prestazioni effettuate, dovranno emettere regolare fattura con descrizione delle prestazioni eseguite che dovranno necessariamente includere tutti gli accertamenti previsti per la "Prestazione base" e, al ricorrere della necessità di cui alla lettera f) dell'articolo 4, la fattura relativa all'eventuale ulteriore visita cardiologica.
 4. La suddetta documentazione dovrà essere inserita in unica soluzione sull'apposita piattaforma informatica e, all'atto dell'allegazione in procedura, la struttura dovrà contestualmente dichiarare di impegnarsi alla trasmissione in forma anonima ed aggregata dei risultati dello screening secondo la tempistica e le modalità che l'INPS si riserva di comunicare e che costituiranno oggetto di specifica informativa, come previsto dal precedente Art. 5, comma 2.
 5. L'INPS procederà ogni giorno 10 del mese al saldo delle fatture pervenute nel secondo mese precedente con bonifico accreditato sull'IBAN comunicato all'atto della richiesta di adesione.

Articolo 9 – Verifiche e controlli

1. I soggetti proponenti si impegnano a consentire all'Inps di effettuare, con ampia ed insindacabile facoltà, verifiche e controlli circa la sussistenza di tutti i requisiti di cui all'art. 3 del presente bando. A tal fine i soggetti proponenti renderanno immediatamente disponibili i documenti e le informazioni richieste. Nessuna limitazione potrà essere opposta in relazione a questioni di tutela della riservatezza di dati personali, per il cui trattamento, da parte dell'Inps, sarà acquisito, a cura del soggetto accreditato, ove necessario, il relativo consenso.
2. L'Istituto si riserva, altresì, la facoltà di effettuare controlli a campione per verificare il rispetto dei requisiti minimi del presente Avviso. I controlli sono finalizzati a verificare la conformità delle dichiarazioni rese in sede di accreditamento rispetto ai servizi erogati.
3. Qualora, a seguito delle verifiche e controlli effettuati, la prestazione resa dovesse risultare non conforme alla descrizione del protocollo sanitario di cui all'art. 4, l'Istituto notificherà al rappresentante legale i propri rilievi; il rappresentante legale dovrà provvedere tempestivamente, e comunque non oltre le 48 ore successive alla comunicazione, ad eliminare le difformità riscontrate.
4. Qualora, a seguito delle predette verifiche e controlli, l'esecuzione della prestazione dovesse risultare non conforme ai requisiti minimi obbligatori, l'Istituto procederà, laddove ne sussistano i presupposti, all'applicazione delle penali di cui al successivo art. 10.

Articolo 10 – Penali

1. Ai sensi dell'art. 71, comma 1, D.P.R. 445/2000 l'Istituto eseguirà controlli anche a campione e in tutti i casi in cui vi siano dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal richiedente in autocertificazione e/o dichiarazione sostitutiva. Ove risultassero dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso o esibizioni di atti falsi o contenenti dati non corrispondenti a verità, i dichiaranti incorreranno nelle previste sanzioni penali.
2. L'accertamento di false dichiarazioni in relazione ai requisiti soggettivi per l'accreditamento di cui all'art. 3 dell'Avviso, comporterà altresì l'esclusione dalla presente procedura di accreditamento.
3. Nei casi in cui le prestazioni eseguite si rivelino carenti in tutto in parte delle caratteristiche oggetto di accreditamento, l'INPS si riserva la facoltà di applicare penali per ciascuna difformità riscontrata e contestata al soggetto fornitore, nella misura percentuale seguente:
 - Mancata disponibilità delle prestazioni oggetto di accreditamento o mancato rispetto del termine massimo di 20 giorni intercorrente tra la prenotazione e l'effettuazione dello screening, ovvero del termine di 7 giorni tra la data del referto dello screening dell'apparato genitale maschile e femminile e la visita specialistica di restituzione: 20% del contributo individuale sostenuto da INPS.
 - Mancata comunicazione dei dati anonimi e aggregati degli esiti delle prestazioni rese: 10% del valore totale delle prestazioni rese nel mese di riferimento.
4. E' fatta salva, comunque, la facoltà per l'Inps di chiedere il risarcimento di eventuali ulteriori danni presso le competenti sedi giudiziali.
5. Le penali di cui ai commi precedenti sono da intendersi a ristoro del danno subito dall'Istituto a seguito della non conformità dei servizi effettivamente resi con quanto oggetto di accreditamento rispetto ai servizi effettivamente resi, che crea una lesione dell'interesse pubblico espresso dall'Istituto con la pubblicazione del presente avviso. L'applicazione delle penali non preclude all'utente o a terzi la possibilità di esercitare il diritto al risarcimento del danno contrattuale o extracontrattuale dagli stessi subito.
6. L'applicazione delle penali ed ogni altra eventuale richiesta di risarcimento danni attiene esclusivamente al rapporto tra l'Istituto medesimo e le strutture accreditate, in relazione all'eventuale mancato rispetto dei requisiti della prestazione da eseguirsi. L'Istituto resta estraneo al rapporto contrattuale tra la struttura ed i beneficiari, non risponde di eventuali inadempienze contrattuali, né dei danni eventualmente recati all'utente e, pertanto, non potrà essere coinvolto in eventuali controversie tra le parti e con terzi.
7. Le penali verranno applicate mediante comunicazione scritta.

Articolo 11 - Responsabile del procedimento

1. Il responsabile del procedimento è il Dirigente della Direzione centrale Credito, Welfare e Strutture sociali - Area politiche di assistenza ed inclusione sociale per gli iscritti ai Fondi mutualistici, Via Aldo Ballarin n.42 00142 ROMA.

Articolo 12 – Ricorsi

1. In caso di ricorsi giudiziari tra l'INPS e i soggetti fornitori del servizio il foro competente è quello di Roma.

Articolo 13 - Note Informative

1. Per informazioni è possibile rivolgersi alla Direzione centrale Credito, Welfare e Strutture sociali - Area politiche di assistenza ed inclusione sociale per gli iscritti ai Fondi mutualistici, Via Aldo Ballarin 42, 00142 Roma. Per problematiche di carattere esclusivamente tecnico è possibile scrivere alla casella istituzionale:
supportotecnico.accreditamento@inps.it.

Roma, 1° giugno 2022

f.to in originale
Il Direttore centrale
Valeria Vittemberga